

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO
ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO "A. PENASA"

N° 21 del Registro

Valli del Pasubio, 16/10/2017

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **sedici** del mese di **ottobre**, alle ore **17.00**, nella sala delle adunanze dell'intestata Istituzione, si è riunito il **Consiglio di Amministrazione** dell'Istituzione medesima nelle persone di:

		Pr.	As.
BRANDELLERO Livio	Presidente	x	
PIANEGONDA Tiziano	Consigliere	x	
SPADARO Antonino	Consigliere	x	

Partecipa, con voto consultivo e nella veste di segretario, il Direttore CAVION dr.ssa Barbara

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a discutere e deliberare sull'oggetto sottoindicato.

OGGETTO

Oggetto :

- **Rideterminazione Dotazione Organica**
- **Ricognizione delle eccedenze di Personale**
- **Programmazione del Fabbisogno di Personale a tempo indeterminato e determinato per il triennio 2017 – 2019**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

1- Che l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000 pone l'obbligo, per gli Enti Locali, della programmazione triennale del fabbisogno del personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale; l'art. 6 del D.lgs. 165/2001 e gli artt. 88 e 89 del D.lgs. 267/2000 rimettono all'autonomia e alla discrezionalità degli Enti Locali, compatibilmente con i vincoli e in coerenza con le leggi finanziarie, la determinazione e la consistenza dei propri organici, la programmazione delle assunzioni e degli effettivi fabbisogni del personale;

2- Che gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di

riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate (art. 19, comma 8, legge 448/2001);

DATO ATTO CHE:

- con delibera CDA n. 31 del 31/12/2001 è stata operata l'ultima rideterminazione della dotazione organica in funzione dell'applicazione degli standard regionali determinati con DGR. 751 del 10 marzo 2000, che ha disposto un primo modello di programmazione quantitativa e qualitativa di servizi e di modelli assistenziali a favore della popolazione anziana in condizione di non autosufficienza non assistibile a domicilio, programmando le attività di assistenza residenziale ;
- Gli standard di assistenza non sono stati modificati dalla Legge 22/2007 e che, corrispondendo la dotazione organica alla normativa di legge, non si è mai intervenuti in modificazione;
- La dotazione organica allora approvata era proporzionata a 60 ospiti non autosufficienti, ma tale consistenza sarà raggiunta probabilmente solo entro il 2018 (all'epoca erano presenti 34 ospiti non autosufficienti con contributo, gli altri erano inseriti con profili di autosufficienza, con necessità assistenziali ben al di sotto di quelle per i non autosufficienti);

CONSIDERATO CHE :

1. con l'aumento della consistenza degli ospiti non autosufficienti, con l'esodo del personale verso altre amministrazioni e il pensionamento di altri, sarebbe stato necessario un aumento considerevole del personale OSS dipendente;
2. conformemente all' Art. 76, comma 7, DL 112/2008, come riformulato dall'art. 14, comma 9, DL 8/2010; dall'art. 20, comma 9, DL 98/2011; dall'art. 4, comma 103, lett. a) L.183/2011; dall'art. 28, comma 11 quater DL 201/2011; dall'art. 4, comma 103, L. 183/2011 (a decorrere dal 1/1/2012) e dall'art. 4-ter, comma 10, L. 44/2012 (a decorrere dal 29/4/2012) ***era fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;***
3. ***al fine di garantire il servizio agli ospiti residenti si erano pertanto esternalizzati alcuni servizi;***

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 nel testo modificato dall'art. 16 della legge n. 183/2011, legge di stabilità 2012 e s.m.i.;

DOVENDO EFFETTUARE una revisione della dotazione organica che esprima le reali necessità dell'Istituzione come da seguente schema che forma parte integrante della presente delibera :

2017 - RICOGNIZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA							
AREA AMMINISTRATIVA							
categoria	Profilo Professionale	dotazione organica 31/12/2016	Posizione Economica	posti coperti	DIPENDENTE	variazioni rispetto alla precedente dotazione	assunzioni previste per il triennio 2017 / 19
D	Responsabile Area - Direttore	1	D 4	1	Omissis	0	
D	Assistente Sociale - Part Time 18/36	1	D 2	1	Omissis	0	
C	Istruttore amministrativo	1	C 1	0		0	1

B	Terminalista part time 30/36	1	B 6	1	Omissis	0	
	AREA SOCIO ASSISTENZIALE						
categoria	Profilo Professionale	dotazione organica 31/12/2016	Posizione Economica	posti coperti	DIPENDENTE	variazioni rispetto alla precedente dotazione	assunzioni previste per il triennio 2017 / 19
C	Infermieri Professionali tempo pieno	3	C5	1	Omissis	0	1
C	Infermieri Professionali part time	4	C5	2	Omissis Omissis	0	
C	Istruttore Educatore Professionale Animatore Part Time	1	C1	0		0	
C	Istruttore Fisiocinesiterapista	1	C1	0		0	
C	Istruttore Logopedista part time	1	C1	0		0	
C	Istruttore capo-cuoco	1	C1	0		0	
B	Coordinatore servizi di Assistenza	1	C3	1	Omissis	0	
B	Cuoco	1	B1	0		0	
B	Operatori addetti all'Assistenza tempo pieno	20	B2	10	Omissis Omissis Omissis Omissis	0	2
			B3				
			B5				
B	Operatori Addetti all'Assistenza part time 24/36	8	B5	4	Omissis Omissis Omissis Omissis	0	
A	Aiuto Cuoco	1	A 1	0		0	
A	Addetto ai servizi Generali	1	A 1	0		0	
	TOTALE GENERALE	47		21		0	4

DATO ATTO CHE :

1. dal confronto fra la dotazione organica vigente e le attuali presenze in servizio non emergono situazioni di soprannumerarietà di personale, (dotazione: n. 47; personale in servizio: n. 21 al 01.01.2017);
2. l'art. 89, comma 5 del citato D. Lgs n. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali che non siano strutturalmente deficitari, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio;
3. l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, ovvero al fine di accrescere l'efficienza, razionalizzare il costo del lavoro pubblico e ottimizzare l'impiego delle risorse umane, previa verifica degli effettivi fabbisogni;

VISTO l'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.Lgs 75/2017 che così recita:

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, cd testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che assegna all'organo esecutivo la competenza a deliberare sulla dotazione organica, la sua rideterminazione e sulla regolamentazione dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare l'articolo 89, comma 5, di tale provvedimento, il quale stabilisce che, i comuni, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

RICORDATO il vincolo per cui la dotazione organica deve essere rideterminata con cadenza almeno triennale e che ciò si può realizzare attraverso la soppressione e/o la istituzione dei posti, e che le Amministrazioni che non adempiono alla ricognizione suddetta, non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

ATTESO che :

- A. l'attuale dotazione organica è, e rimane costituita e parametrata a 60 ospiti non autosufficienti su un totale di 67 anziani residenti;
- B. quanto a 7 ospiti per il triennio in programmazione si ritiene che vengano ospitati solo autosufficienti e quindi non vadano numericamente ad incidere sul numero totale di operatori addetti all'assistenza;
- C. l'attuale dotazione organica è costituita complessivamente in n. 47 unità totali di cui 21 coperti – 13 full-time, 8 part-time - e 26 vacanti;

PRECISATO, altresì, che con il presente provvedimento non si ritiene di aumentare o diminuire i posti della dotazione organica ma che, anzi, la stessa è, e rimane costituita complessivamente in 47 unità di cui 21 coperti e 26 vacanti e non sono presenti posizioni dotazionali in soprannumero;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti Dott. Milan Davide datato 11/10/2017 e reso ai sensi dell'art. 19 della legge 441/2008;

CONSIDERATO CHE in base alla normativa vigente, questo Ente, attualmente sottoposto al pareggio di bilancio, al fine di poter procedere ad assunzioni di personale, deve rispettare i seguenti vincoli:

1) ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33 del D.Lgs. 165/2001 come sostituito dal comma 1, art. 16 della L. 183/2011);

2) pareggio di bilancio (vincoli di finanza pubblica art. 468 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 legge di bilancio 2017);

3) piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1 del D.Lgs. n. 198/2006);

4) limite di cui all'art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 inerente il costo del personale a tempo determinato – non vi sono assunzioni a tempo determinato in questo momento;

5) riduzione progressiva della spesa di personale in conformità a quanto richiesto dalla vigente normativa, in particolare dall'art. 1 c. 557 e seguenti della legge n. 296/2006, in particolare la media del triennio 2011 – 2013:

ANNO	PREVISIONE	TOTALE	MEDIA del TRIENNIO
2011		€ 688.644,64	
2012		€ 669.085,96	€ 674.916,59
2013		€ 667.019,16	
2017	€ 623.652,77		

VERIFICATA la compatibilità della spesa del personale prevista per l'anno 2017 e dato atto che, in ottemperanza ai vincoli di bilancio e in ossequio al combinato disposto della L. regionale Veneto 22/2007 e della normativa vigente in materia assunzionale, non vi sono ostacoli alla presente delibera;

PRESO ATTO CHE:

- si è provveduto ad effettuare la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, come attestato dal Direttore risulta che non vi sono situazioni di soprannumero né eccedenze di personale;
- si è provveduto ad approvare il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità con deliberazione C.D.A n. 18 del 02/10/2017;

RITENUTO quindi di poter adottare un piano programmatico delle assunzioni che, tenendo conto dei servizi erogati e da erogare, delle risorse disponibili e delle limitazioni legislative, individui le assunzioni da effettuare nel periodo di riferimento strettamente necessarie a far fronte a precise e inderogabili esigenze di servizio;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO DI aver informato le Organizzazioni sindacali del presente provvedimento con informativa dell'11/10/2017;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) DI DARE ATTO, ai sensi del disposto dell'art. 6, comma 2 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come recentemente modificato D.lgs 75/2017, in coerenza con quanto in

premessa argomentato, che non risultano in questa Istituzione Comunale situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale;

- 2) di confermare l'attuale dotazione organica nella consistenza in premessa riportata;
- 3) DI DARE ATTO CHE :
 - con il presente provvedimento si adotta la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019;
 - la programmazione del fabbisogno di personale per l'anno 2017 rispetta il principio di contenimento della spesa di personale e consiste in un Operatore socio sanitario cat B posizione economica 1;
- 4) Di approvare la programmazione di fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019 come sopra meglio evidenziato e in particolare il piano assunzioni anno 2017;
- 5) Di prendere atto del parere rilasciato dal Revisore dei Conti Dott. Milan Davide datato 11/10/2017 e reso ai sensi dell'art. 19 della legge 441/2008;
- 6) Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale di fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;
- 7) Di dare atto la presente deliberazione è stata recepita nella nota di aggiornamento del DUP Documento unico di programmazione 2018/2019/2020 che verrà approvata con delibera CdA nr. 22/2017;
- 8) Di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- 9) Di dare atto che si procederà alla pubblicazione della presente delibera nelle forme di legge, omettendo la pubblicazione dei documenti se pur materialmente allegati ma che saranno depositati con l'originale della delibera presso la direzione della Casa di Riposo.

Allegati:

- 1) pareri del Direttore
- 2) parere nr. 10 rilasciato dal Revisore dei Conti Dott. Milan Davide datato 11/10/2017

IL PRESIDENTE
BRANDELLERO Livio

IL DIRETTORE
CAVION dr.ssa Barbara